

Federazione Svizzera di Pesca FSP

Regolamento sul fondo d'azione

Articolo 1 Fondo d'azione

In base all'articolo 23 degli statuti della Federazione del 9 maggio 2009, la FSP istituisce un fondo d'azione per il finanziamento di azioni, campagne e altri compiti straordinari.

Articolo 2 Finanziamento

Il fondo è alimentato da:

- a) ricavi da contratti con terzi;
- b) incassi netti da sponsoring, fundraising e merchandising;
- c) eccedenze dalle azioni;
- d) donazioni, contributi volontari e lasciti;
- e) elargizioni dai fondi delle federazioni;
- f) interessi.

Articolo 3 Competenze

¹ La Direzione FSP decide in forma definitiva riguardo a:

- a) azioni dal costo preventivato fino a 25'000 franchi;
- b) acquisto o produzione di beni destinati alla rivendita fino a 25'000 franchi.

² Le decisioni in materia di uscite, che oltrepassano i limiti indicati al paragrafo 1, vanno sottoposte all'assemblea dei delegati.

Articolo 4 Contabilità

¹ L'amministrazione e la contabilità spettano alla Cassiera risp. al Cassiere centrale.

² Il bilancio va redatto secondo gli usuali principi commerciali, in cui vanno documentati in particolare gli impegni assunti e le riserve di merci disponibili.

³ L'organo di revisione della FSP esamina anche il conto del fondo d'azione.

⁴ Il conto d'esercizio e il conto patrimoniale del fondo d'azione vanno sottoposti all'assemblea dei delegati per l'approvazione.

Articolo 5 Disposizioni finali

Questo regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 e sostituisce il regolamento «Pesce 2000» del 6 maggio 2000, così come il così detto «Petri-Heil-Fonds».

Sciaffusa, 9 maggio 2009